

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1118

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, BAIO DOSSI, EUFEMI,
LIGUORI, VALLONE e BATTISTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2002

Modifica dell’articolo 727 del codice penale, in materia
di maltrattamento di animali

ONOREVOLI SENATORI. - La modifica dell'articolo 727 del codice penale, avvenuta con la legge 22 novembre 1993, n. 473, ha sicuramente rappresentato un passo in avanti di grande significato per l'affermazione della tutela dei diritti degli animali nel nostro ordinamento. Attraverso l'attuale formulazione dell'articolo è stato possibile avviare numerosi procedimenti contro coloro che maltrattano gli animali e molte sentenze hanno sanzionato comportamenti illegittimi e disumani. Non ci si può nascondere, tuttavia, la necessità di apportare ulteriori modifiche al citato articolo 727 del codice penale per rendere più articolata e prescrittiva la portata di detto articolo. In tal modo si potranno meglio tutelare i diritti degli animali e colpire quei comportamenti che sempre più ripugnano alla coscienza civile di tanti cittadini del nostro paese.

Il disegno di legge propone, quindi, una riformulazione dell'articolo 727 del codice penale; il primo comma colpisce chi incrudeli-

sce verso animali domestici o addomesticati, li sottopone a sevizie o li adoperava in giuochi, spettacoli ovvero li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o li abbandona. La pena prevista per tali fattispecie è aumentata (secondo comma) se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali le modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale.

Al quarto comma, si sanziona l'organizzazione e la partecipazione a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali.

Il sesto comma prevede aumenti delle pene ove i fatti previsti nei commi dal primo al quinto siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine.

Il settimo comma, infine, prevede una sanzione ridotta ove i fatti previsti dallo stesso articolo 727 siano compiuti per colpa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque incrudelisce verso animali domestici o addomesticati o tenuti in cattività o li sottopone a strazio o sevizie, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o li abbandona, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.033 euro a 5.165 euro.

Se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale, si applica la pena della reclusione da un anno a tre anni e della multa da 2.582 euro a 10.329 euro: in questi casi la condanna comporta la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la pena è aumentata fino al triplo, e la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 516 euro.

La condanna comporta la sospensione per almeno un anno della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti previsti nei commi dal primo al quinto siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno ventiquattro mesi.

Chiunque commette i fatti previsti nei commi dal primo al sesto per colpa è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 1.033 euro».